

ALLEGATO A)

COMUNE DI NOCERA TERINESE

PROVINCIA DI CATANZARO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica
DATI AL 31/12/2019**

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Nocera Terinese con atto del Consiglio comunale n 46 del 29/12/2016, approvava il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Ai sensi dell'art. 20 , comma 1 del D.Lgs. n. 75/2016, per come novellato dal D.Lgs. n. 100/2017, entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 /04/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare **la ricognizione straordinaria delle partecipazioni** possedute alla data del 23.09.2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica , cioè alle categorie di cui all'art.4 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art.20 comma 2 del T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Asmenet Calabria s.c. a r.l.	Diretta	E-Government e funzioni proprie del centro servizi territoriali	0,52%	Attività da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU.SP, Lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"

Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.: costituita il 20/07/2005 si propone di realizzare un Centro Servizi Territoriale per i Comuni della Calabria :Trattasi di una struttura di aggregazione ideata per risolvere i problemi dei piccoli e medi Comuni calabresi, che si trovano quotidianamente a dover affrontare problematiche di notevole complessità nonostante la scarsità di risorse finanziarie e umane, e che "Asmenet Calabria" svolge i seguenti servizi di base: Gestione documentale Sito internet comunale conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dal Codice della PA digitale; • Assistenza informatica da remoto; • Assistenza per la registrazione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni; • Registrazione del dominio istituzionale dell'Ente; • Albo Pretorio online; • Sistema di gestione ed archiviazione degli atti; • Firma digitale; • Caselle di Posta elettronica PEC; • Caselle di posta elettronica istituzionale; • Registrazione del dominio di Posta elettronica istituzionale; • Responsabilità Protezione Dati Personali; Le attività svolte da "ASMENET Calabria" sono da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

Entro il 2019 avrebbe dovuto perfezionarsi la fusione tra Asmenet Calabria ed Asmenet Campania ai fini di garantire il raggiungimento del requisito del fatturato minimo previsto dalla normativa vigente. Siffatto progetto è stato sospeso fino al 31/12/2021 per effetto della Legge n. 145/2018(Legge di bilancio 2019).

Azione di Razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote/recesso	CORAP (già Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) (con delibere C.C. n. 43/2016 e 64/2017)	0,298
	Lamezia Multiservizi S.p.a. (con delibere C.C. n. 43/2016 e 64/2017)	0,65
	Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale in sigla "CRETA" (con C.C. n. 43/2016 e 64/2017)	----
Scioglimento / Liquidazione	Reventino Servizi S.p.a.(in liquidazione dal 2014) (con delibere C.C . n. 43/2016 e 64/2017)	0,04
	Consorzio Forestale ESTIA (con delibere C.C . n. 43/2016 e 64/2017)	-----
Fusione/Incorporazione		

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019 si approvava la ricognizione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, con il seguente esito :

A) avvenuta concretizzazione della dismissione "ope Legis" della
Reventivo Servizi Spa già con sede in Via Miguel Cervantes, n° 10 - 88049 Soveria Mannelli
C.F./P.Iva: 02718250794, poidenominata Reventino Servizi S.p.a.
INLIQUIDAZIONE, con verbale dell'assemblea dei soci redatto il 24/04/2014 in Lamezia Terme avanti al Dott. Gianluca Perrella Notaio in Catanzaro, Rep. n° 96928; Raccolta n° 231811 con cui è stato decretato lo scioglimento della società ex art. 2484 n. 4 del Codice civile per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2447, in conseguenza si è proceduto altresì alla nomina del Liquidatore nella persona del Rag. C. S. con studio in Lamezia Terme (i dati personali si omettono ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016);

B) avvenuta dismissione di diritto

del il Consorzio Forestale ESTIA alla data del 27/11/2018 perchè cancellato d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 20 comma 9 del D.Lgs. 175/2016, come evincibile dall'atto camerale storico acquisito il 20/12/2019 e custodito in atti;

C) conferma volontà di dismissione:

1) della Lamezia Multiservizi S.P.A. già in Concordato Preventivo, in continuità, la cui procedura n.3/2018 procedura n. 3/2018 N.C.P. presso il tribunale di Lamezia Terme, risulta essere stata approvata. Rimane confermata la volontà di dismissione della stessa , procedendo ad attivare le azioni per la concreta dismissione ;

2) del CORAPI l'interruzione del rapporto con il Comune di Nocera Terinese avverrà mediante l'esercizio del diritto di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 2437 bis del Codice Civile. Non sono previsti utili per l'Ente.

3) degli altri organismi (Consorzio Creta) ai sensi di legge e secondo le previsioni statutarie .

Preso atto che il Comune di Nocera Terinese con note del 10/12/2020 PROT. Nn. 8428. 8427 e 8430 , inviate rispettivamente al Consorzio Creta, al Corap ed alla Lamezia Multiservizi richiedeva notizie circa le determinazioni di competenza in relazione alla dichiarata dismissione ; successivamente, con note prot. nn. 8460 ,8461, e 8466 dell'11/12/2020 a firma del Segretario Comunale si richiedevano i dati aggiornati per la ricognizione ordinaria di cui trattasi;

Il Corap ha inoltrato quanto richiesto con nota acquisita al prot. N. 8606 del 17.12.2020 , con la quale comunica una posizione debitoria del Comune di euro 6.505,28 , derivante da "rapporti intercorsi alla data del 01.01.2016; alla detta nota è stato dato immediatamente riscontro con nota da firma del responsabile dell'Area amministrativa del 18.12.2020 prot. N. 8677 con cui si rigetta la richiesta di pagamento detto , in quanto di competenza della gestione commissariale trattandosi di credito maturato antecedentemente al 31.12.2015 ovvero prima della dichiarata dismissione del dissesto finanziario con delibera commissariale n. 7 del 09.05.2016.

Gli altri organismi partecipati **nulla hanno comunicato ad oggi.**

Pertanto dall'analisi effettuata emerge l'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene

partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 alla data del 31/12/2019 ,
come da scheda all. 1A) che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute si conferma il mantenimento in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. CONCLUSIONI

Nel richiamare le precedenti deliberazioni di C.C. n. 46 del 220/04/2017 e C.C. n. 21 del 28/12/2019, si prevede di mantenere la partecipazione nella sola :
- ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.

Il procedimento di dismissione concreto degli organismi partecipati LAMEZIA MULTISERVIZI S. P.A., CONSORZIO CRETA, CORAP, è rimesso alle esclusive determinazioni degli organi collegiali dei rispetti organismi, tenendo conto delle modalità di dismissione (recesso o alienazione quote azionarie) previsto nello statuto societario di ciascuno.

Riguardo i risparmi , allo stato non è possibile effettuare una stima , pur tuttavia , si scongiura , una eventuale ripercussione negativa sul bilancio dell'Ente, per effetto di passività degli organismi in questione , con particolare riferimento alla Società Lamezia Multiservizi S.P.A. , attualmente in "Concordato preventivo in continuità .

Riguardo il Corap in liquidazione coatta amministrativa , dai dati acquisiti e riscontrati come sopra riportato, non si ravvisano ripercussioni negative , atteso che il credito – a loro dire – vantato rientra nella competenza della gestione dell'O.S.L. perche' trattasi di credito maturato antecedentemente al 31.12.2015 ovvero prima della dichiarazione del dissesto finanziario con delibera commissariale n. 7 del 09.05.2016., come da nota prot.n. 8677 del 18.12.2020 inoltrata sia al CORAP che al commissario straordinario liquidatore.

Nocera Terinese , li 22 .12.2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

f.to Macchione Eugenio Giovanni